

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 13/02/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 4 giugno 2025 lamenta il mancato rimborso di un buono della serie AA2 di Euro 1.000,00 a causa della prescrizione eccepita dall'intermediario resistente. Domanda quindi la liquidazione del buono e, in subordine, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. La parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto il buono indicato il 15 ottobre 2001. Sostiene altresì che, a causa della mancata consegna del foglio informativo, non ha avuto la possibilità di conoscere la data di scadenza del buono e che questa circostanza ha impedito il decorso della prescrizione. Aggiunge che, anche a voler ritenere maturata la prescrizione, l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario comporta che lo stesso intermediario debba risarcire il danno che ne è derivato.
2. – Nelle controdeduzioni del 7 luglio 2025 l'intermediario resistente eccepisce anzitutto l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis* a pronunciarsi sulla domanda di rimborso del buono. Nel merito conclude per il rigetto di tale domanda, facendo valere che il buono in questione, che risulta effettivamente sottoscritto il 15 ottobre 2001, riporta la dicitura "a termine" ed è scaduto al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, si è prescritto il 16 ottobre 2018, mentre il primo reclamo è del 12 marzo 2025. L'intermediario aggiunge che la parte ricorrente non ha documentato alcun atto interruttivo precedente alla maturazione della prescrizione del buono, facendo presente in particolare che la mancata consegna del foglio informativo non può impedire il decorso della prescrizione. Quanto alla domanda risarcitoria per inadempimento dell'obbligo informativo, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*.

DIRITTO

1. – Quanto alla domanda principale di rimborso del buono postale in questione, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza per materia dell'Arbitro. E ciò in ragione della natura di prodotti finanziari dei buoni postali fruttiferi. La domanda di parte ricorrente non riguarderebbe pertanto operazioni e servizi bancari e finanziari assoggettati alla disciplina del Titolo VI del d. lgs. n. 385 del 1993. Non potrebbe quindi essere decisa dall'Arbitro sulla base di quanto previsto dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nel testo applicabile al presente ricorso *ratione temporis*: "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Tale eccezione viene costantemente respinta dai Collegi territoriali (v., ad es., Coll. Roma, dec. n. 2294 del 2021). In effetti, il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674 del 2013, richiamando in particolare le disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009 (sez. 1, punto 1.1. e punto 3), ha negato ai buoni postali fruttiferi la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. E ciò per il fatto di essere incredibili e di non essere perciò destinati alla negoziazione sui mercati.

Deve conseguentemente ritenersi sussistente la competenza dell'Arbitro a decidere sulla domanda di rimborso del valore nominale del buono in questione e degli interessi maturati. La relativa eccezione di incompetenza per materia deve pertanto essere respinta.

2. – Sempre con riferimento alla domanda principale di rimborso del buono l'intermediario eccepisce poi l'incompetenza dell'Arbitro anche sotto il profilo temporale. E ciò in quanto, in considerazione della data di emissione del buono in questione (15 ottobre 2001), la domanda in questione riguarderebbe in realtà un'operazione anteriore al limite di competenza temporale dell'Arbitro fissato al sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Tale domanda non potrebbe allora essere decisa dal Collegio in base a quanto previsto sempre dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nel testo applicabile al presente ricorso *ratione temporis*: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso".

Anche questa eccezione è però costantemente respinta dai Collegi territoriali. E ciò perché il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 4656 del 2022, ha chiarito che, quando si tratti di decidere sulla domanda di accertamento dell'esigibilità del credito di rimborso dei buoni postali fruttiferi, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il loro rimborso è stato rifiutato.

Nel caso in questione, come si chiarirà meglio anche nell'esame del merito, il rimborso è stato rifiutato dall'intermediario resistente a seguito dell'istanza di parte ricorrente del 12 marzo 2025. Deve pertanto ritenersi rispettato il limite di competenza temporale dell'Arbitro risultante dalla succitata previsione delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Sussiste quindi la competenza dell'Arbitro a decidere la domanda principale di rimborso anche sotto il profilo temporale.

3. – Nel merito la domanda di rimborso del buono non è fondata. La prescrizione eccepita dall'intermediario resistente risulta in effetti già maturata nel momento in cui la parte ricorrente ha chiesto il rimborso del buono.

Il buono in questione di Euro 1.000,00 reca chiaramente su entrambi i lati la dicitura "a termine" e risulta emesso il 15 ottobre 2001. All'epoca risultava in collocamento la serie AA2, peraltro indicata chiaramente a penna sulla parte posteriore del buono. Il D. M. 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni di tale serie possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a

quello di emissione. Il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 8056 del 2019, ha chiarito che tale formulazione deve intendersi nel senso che il termine di rendimento del buono scade nell'ultimo giorno dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione. Il buono in questione deve dunque intendersi scaduto il 31 dicembre 2008.

A partire da tale data, in base alla regola dell'art. 2935 cod. civ., ha dunque cominciato a decorrere la prescrizione del diritto al rimborso del buono.

La prescrizione del buono in questione matura nel termine ordinario decennale. L'art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 5 dicembre 2003 stabilisce infatti che la disciplina dei buoni fruttiferi postali è equiparata a quella dei titoli di Stato e l'art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003 dispone che, con riferimento alla prescrizione dei titoli di Stato, trova applicazione la disciplina del codice civile. Anche per il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi vale dunque il termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall'art. 2946 cod. civ. La prescrizione del diritto al rimborso del buono in questione è dunque maturata il primo gennaio 2019.

Secondo quanto afferma l'intermediario in sede di controdeduzioni la parte ricorrente ha chiesto per la prima volta il rimborso del titolo con il reclamo del 12 marzo 2025. Tale affermazione non è stata contestata dalla parte ricorrente, che non ha presentato una memoria di replica. Deve perciò ritenersi che il rimborso del buono è stato chiesto per la prima volta dalla parte ricorrente quando il relativo diritto era ormai prescritto. Non risulta infatti documentato in atti che, prima del compimento del termine di prescrizione, e dunque prima del primo gennaio 2019, sia intervenuto alcun fatto interruttivo.

4. – Al fine di contestare la fondatezza di certe conclusioni non vale addurre la propria ignoranza in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso del buono. E ciò neppure laddove questa ignoranza dovesse effettivamente essere il risultato di una non corretta informazione da parte dell'intermediario al momento della sottoscrizione del buono o anche successivamente, determinata in particolare dalla mancata consegna del foglio informativo.

Bisogna infatti considerare che, secondo un orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità e anche nelle decisioni di questo Arbitro, l'impossibilità di far valere il diritto rileva quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione solo quando derivi da una causa giuridica.

Non può perciò assumere rilevanza ai fini dell'interruzione di un termine di prescrizione un impedimento puramente soggettivo o un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto, quale potrebbe essere la difficoltà materiale di far valere la propria pretesa o anche l'ignoranza del titolare in ordine alla decorrenza della prescrizione per quanto determinata da una mancata informazione che l'intermediario era invece tenuto ad offrire in particolare attraverso la consegna del foglio informativo.

Al riguardo anche il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 17814 del 2019, ha chiarito infatti che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena riferito, la mancata consegna della documentazione informativa al momento della sottoscrizione produce una semplice situazione soggettiva di ignoranza e non può pertanto paralizzare l'eccezione di prescrizione legittimamente sollevata dall'intermediario al quale sia stato chiesto il rimborso di un buono postale fruttifero.

Anche nel caso in esame deve pertanto ribadirsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione fatta valere dall'intermediario resistente per paralizzare la pretesa di rimborso della parte ricorrente.

5. – In via subordinata, e dunque per l'ipotesi del rigetto della domanda principale di rimborso del buono, la parte ricorrente, che lamenta chiaramente l'inadempimento dell'intermediario resistente all'obbligo di consegna del foglio informativo, domanda la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con rimborso delle spese di procedura. Deve ritenersi che in questi termini sia stata formulata una domanda risarcitoria conseguente all'inadempimento dell'obbligo dell'intermediario, normativamente previsto, di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono.

Rispetto a una simile domanda l'intermediario resistente eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, richiamando in particolare la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 2022.

In effetti, in quest'ultima decisione il Collegio di coordinamento ha chiarito che la domanda risarcitoria conseguente all'inadempimento del dovere di informazione al momento della sottoscrizione dei buoni deve ritenersi inammissibile per incompetenza temporale quando si tratti di buoni a termine sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro, e cioè prima del sesto anno precedente la presentazione del ricorso. E ciò perché, ai fini della verifica della competenza temporale dell'Arbitro a pronunciarsi sulla domanda indicata, deve aversi riguardo al momento della sottoscrizione del buono, quando l'intermediario si è effettivamente reso inadempiente al proprio dovere di informazione, non consegnando il foglio informativo al sottoscrittore.

Bisogna però considerare che l'inadempimento dell'intermediario non si è esaurito al momento della sottoscrizione del buono, ma ha continuato a protrarsi nel tempo. Bisogna infatti considerare che, anche successivamente alla sottoscrizione del buono, per tutta la durata del rapporto e finché non è poi maturata la prescrizione del diritto al rimborso del buono, in forza della stessa previsione normativa che impone la consegna del foglio informativo, l'intermediario continua ad essere tenuto a informare la parte ricorrente in ordine alla possibilità di far valere il diritto al rimborso finché non ne maturi la prescrizione.

Questo principio è stato chiaramente riconosciuto anche dal Collegio di coordinamento nella recente decisione n. 11113 del 2025. In quella decisione si afferma infatti che l'obbligo informativo dell'intermediario, chiaramente previsto dai dati normativi, non deve ritenersi limitato al solo momento della conclusione del contratto, ma perdura per tutta la durata del rapporto negoziale, e cioè fino alla scadenza del buono, e anche oltre, fino al momento in cui il sottoscrittore può far valere il diritto al rimborso, e dunque finché quel diritto non sia prescritto.

L'intermediario, dunque, ove non abbia provveduto alla consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del buono, rimane comunque tenuto ad adempiere – seppur tardivamente – all'obbligo di fornire al proprio cliente ogni informazione relativa al buon esito dell'investimento, fino a quando l'adempimento possa ancora soddisfare l'interesse del sottoscrittore.

Ne consegue che la violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui sono funzionali gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo. La competenza temporale dell'Arbitro deve perciò ritenersi sussistente laddove il termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono sia maturato entro il sesto anno precedente la presentazione del ricorso.

Nel caso in esame, tuttavia, la prescrizione del buono è maturata il primo gennaio 2019, e dunque in un momento antecedente di alcuni mesi rispetto al limite di competenza temporale dell'Arbitro, che, in base alle disposizioni della Banca d'Italia più volte richiamate, deve essere fissato nel sesto anno precedente la presentazione del ricorso, e dunque il 4 giugno 2019. Il ricorso in esame è stato infatti presentato il 4 giugno 2025.

Deve pertanto ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro fatta valere dall'intermediario resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE